II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'11 dicembre 1981

relativa ad una procedura a norma dell'articolo 15 del regolamento n. 17 del Consiglio (IV/AF 512 — SA National Panasonic (Belgium) NV)

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(82/260/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 85,

visto il regolamento n. 17 del Consiglio, del 6 febbraio 1962 [1], in particolare gli articoli 11 e 15,

vista la domanda di informazioni da essa indirizzata alla SA National Panasonic (Belgium) NV l'11 giugno 1981 e la risposta fornita dall'impresa il 30 giugno 1981,

vista la decisione della Commissione del 4 agosto 1981 di avviare, nel caso in esame, una procedura,

dopo aver dato all'impresa interessata la possibilità, conformemente all'articolo 19 del regolamento n. 17 e al regolamento n. 99/63/CEE della Commissione [2], di esprimersi sui punti in relazione ai quali la Commissione ha sollevato obiezioni,

visto il parere del comitato consultivo in materia di pratiche restrittive e di posizioni dominanti, formulato, conformemente all'articolo 10 del regolamento n. 17, il 24 novembre 1981,

considerando che i fatti possono riassumersi come segue :

[1] GU n. 13 del 21. 2. 1962, pag. 204/62.
[2] GU n. 127 del 20. 8. 1963, pag. 2068/63.

I fatti

A. *L'impresa*

1. SA National Panasonic (Belgium) NV (in appresso denominata « NPB »), impresa con sede a B-1720 Groot Bijgaarden, Stationstraat 26, è una filiale al 100 % dell'impresa giapponese Matsushita Electrical Trading Company, a sua volta filiale di Matsushita Electrical Industrial Company, che è il principale produttore giapponese di materiale elettrico ed elettronico.

2. L'attività principale di NPB è l'importazione e la commercializzazione in Belgio di materiale elettronico di largo consumo prodotto in Giappone e in altri paesi da Matsushita, fra il quale figurano anche attrezzature stereofoniche ad alta fedeltà commercializzate con le marche « Technics », « National Panasonic » e « Panasonic ».

B. *L'indagine della Commissione*

3. Il 27 giugno 1979 la Commissione ha proceduto agli accertamenti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17, presso la sede di National Panasonic (UK) Ltd, anch'essa filiale di Matsushita, che esercita nel Regno Unito le stesse funzioni svolte da NPB in Belgio.

4. Mediante gli accertamenti in parola si volevano ottenere informazioni e prove documentali sull'eventuale imposizione da parte della National Panasonic (UK) Ltd ai propri rivenditori nel Regno Unito di un

divieto di esportazione di materiale elettronico di alta fedeltà verso gli altri Stati membri, allo scopo di proteggere in questi paesi la propria rete distributiva dall'effetto concorrenziale di importazioni parallele.

5. Nel corso della loro inchiesta, gli agenti della Commissione hanno raccolto una serie di documenti riguardanti la politica e la pratica dell'impresa in relazione alle esportazioni parallele di apparecchi di marca Technics e National Panasonic.

6. Il 24 agosto 1979, National Panasonic (UK) Ltd si è rivolta alla Corte di giustizia delle Comunità europee con un ricorso avverso la decisione della Commissione che disponeva l'inchiesta. Il 26 giugno 1980, la Corte ha respinto il ricorso di National Panasonic (UK) Ltd.

7. Da un esame dei documenti raccolti nel corso dell'inchiesta è emersa la necessità di ottenere ulteriori informazioni per accertare con precisione la struttura dei prezzi per la vendita degli apparecchi ad alta fedeltà Technics nella CEE, soprattutto per quanto riguarda i prezzi praticati dai rivenditori e il prezzo di vendita al consumatore.

C. *La domanda d'informazioni*

8. Il 25 maggio e l'11 giugno 1981 la Commissione ha inviato una domanda di informazioni, in applicazione dell'articolo 11 del regolamento n. 17, a diverse filiali di Matsushita in Germania, Francia, Regno Unito, Belgio ed al suo distributore esclusivo nei Paesi Bassi. La lettera conteneva la consueta menzione delle sanzioni previste dal suddetto regolamento qualora l'impresa avesse fornito informazioni inesatte.

9. Nella sua domanda la Commissione precisava di aver svolto il 27 giugno 1979 un accertamento ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento n. 17, presso National Panasonic (UK) Ltd, per accertare se detta filiale avesse partecipato ad accordi o a pratiche concordate aventi per oggetto o per effetto di impedire esportazioni parallele verso altri paesi del mercato comune, e aggiungeva che l'analisi dei documenti raccolti rendeva necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni sulla commercializzazione dei prodotti Technics nella Comunità.

10. Nella stessa, la Commissione richiedeva, tra l'altro, dettagli sulla struttura dei prezzi nello Stato membro in questione. Nella lettera, questo punto della richiesta inviata a NPB era formulato come segue:

> « La Vostra ditta ha comunicato, dal 1° gennaio 1976, a grossisti e/o rivenditori, in qualsiasi forma, un listino o un metodo di calcolo di prezzi di vendita al dettaglio raccomandati e/o massimi e/o minimi che il rivenditore avrebbe dovuto utilizzare, o potuto utilizzare, per fissare i propri prezzi di vendita al dettaglio ? Si prega di fornire una copia di tutti questi eventuali listini prezzi pubblicati dalla Vostra ditta a decorrere dalla suddetta data » (traduzione dell'originale olandese).

11. Il penultimo capoverso della lettera precisava che la richiesta era indirizzata a NPB sulla base dell'articolo 11 del regolamento n. 17 e stabiliva per la risposta un termine di tre settimane.

D. *La risposta di NPB*

12. La risposta di NPB, inviata alla Commissione con lettera raccomandata in data 30 giugno 1981 e firmata dal direttore generale, diceva testualmente:

« conformemente al "contratto di programma" del 29 settembre 1972, inerente ai prezzi di vendita degli elettrodomestici, la nostra ditta non fissa né raccomanda prezzi di vendita al dettaglio » (traduzione dell'originale olandese).

E. *I prezzi di vendita al dettaglio di NPB in Belgio*

13. Il « contratto di programma » disciplina i margini, le condizioni di vendita e i prezzi degli apparecchi elettrodomestici e dei prodotti di elettronica di largo consumo in Belgio. Non è obbligatorio attenersi alle disposizioni del programma, benché vi abbiano aderito la maggior parte dei produttori, distributori e rivenditori, e il rifiuto di aderirvi comporti determinati svantaggi. Secondo la versione del 17 luglio 1979, i produttori e gli importatori devono astenersi dal fissare o pubblicare prezzi vincolanti di vendita al dettaglio o di listino e devono limitarsi a stabilire i prezzi netti di cessione ai rivenditori.

14. Ma la pratica normalmente seguita da NPB è di elaborare listini contenenti i prezzi di vendita al dettaglio che i rivenditori sono tenuti ad applicare. Questi listini prezzi non recano indicazione del fatto che essi provengono da NPB, essendo semplici fotocopie non intestate. Questi listini sono consegnati ai rivenditori sia unitamente ad altri documenti nel corso delle cosiddette « giornate del rivenditore », in occasione dell'introduzione di una nuova serie di modelli nella rete di distribuzione, sia nel corso delle visite che i rappresentanti di NPB effettuano presso i rivenditori.

15. La Commissione ha ottenuto da diverse fonti, reciprocamente indipendenti, listini prezzi di vendita al dettaglio per il materiale Technics applicabili dal settembre 1976, aprile 1978, marzo 1979, settembre 1979 e aprile 1980, ed ha potuto sincerarsi della loro autenticità. Accanto a ciascun modello della serie Technics in questi listini figura un prezzo al dettaglio

che corrisponde al prezzo di base moltiplicato per 1,66 ; ciò equivale ad un coefficiente di 1,75 sul prezzo massimo di cessione dato che tutti i rivenditori beneficiano di uno sconto del 5 % sul prezzo di base. Al netto delle imposte e tasse (la cui aliquota era pari, all'epoca cui risalgono i fatti, al 25 % per la maggior parte degli articoli) il coefficiente di maggiorazione effettivo per i rivenditori era dell'1,40 %.

16. La Commissione ha ottenuto da alcuni rivenditori informazioni secondo le quali la politica commerciale di NPB, qual è definita e controllata a livello della direzione, consiste nell'assicurare che i prezzi di vendita al dettaglio raccomandati siano rispettati dai rivenditori e nell'intervenire presso il rivenditore che pratichi prezzi più bassi affinché ripristini i prezzi raccomandati.

17. Perlomeno nel periodo compreso fra settembre 1976 e aprile 1980, NPB ha imposto questi listini di prezzi di vendita al dettaglio ai propri distributori in Belgio nel quadro della propria politica generale di vendita. La Commissione ha accertato che, mentre è possibile che NPB non pubblichi più veri e propri listini prezzi, i rivenditori di Bruxelles nell'agosto 1981 calcolavano ancora i loro prezzi di vendita al dettaglio sulla base del coefficiente di 1,66. (In seguito all'introduzione di un'imposta addizionale sui generi di lusso in Belgio, dell'8 % nel settembre 1981, questo coefficiente può essere stato aumentato).

Valutazione giuridica

18. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 17, la Commissione può, mediante decisione, infliggere alle imprese ed alle associazioni di imprese ammende varianti da 100 a 5 000 unità di conto quando intenzionalmente o per negligenza esse forniscono informazioni inesatte in risposta ad una domanda rivolta a norma dell'articolo 11, paragrafi 3 e 5, del regolamento citato.

19. Nella sua risposta, NPB ha affermato in modo chiaro e inequivocabile che essa non fissava né raccomandava prezzi di vendita al dettaglio.

Di fatto, la pratica corrente di NPB e della sua direzione centrale durante almeno tutto il periodo contemplato nella domanda della Commissione era di pubblicare listini contenenti i prezzi di vendita per ciascun modello della gamma. Non sembra necessario determinare in questa sede la misura esatta in cui NPB ha assicurato l'osservanza da parte dei suoi rivenditori dei prezzi al dettaglio contenuti nei listini, dato che la pubblicazione di siffatti listini prezzi costituisce quanto meno una raccomandazione di prezzi, una pratica di cui NPB ha categoricamente negato l'esistenza.

20. In risposta alla comunicazione degli addebiti indirizzatale dalla Commissione, NPB ha dichiarato di non ritenere di aver fornito intenzionalmente o per negligenza informazioni inesatte in risposta alla domanda, affermando peraltro che essa si sarebbe attenuta alla eventuale decisione della Commissione « basata sul rapporto » (based on the record) e rinunciando alla possibilità di un'audizione orale.

21. La Commissione ritiene tuttavia che NPB ha effettivamente fornito informazioni inesatte in risposta ad una domanda formulata conformemente all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 17. Dato che i fatti erano interamente a conoscenza dell'impresa e che i listini prezzi sono stati comunicati ai rivenditori in occasione di incontri organizzati dalla direzione centrale dell'impresa, la sola conclusione cui la Commissione può giungere è che l'informazione inesatta è stata fornita intenzionalmente.

22. Secondo la Commissione l'infrazione contestata è grave. Differenze nei livelli di prezzo al dettaglio e l'esistenza di prezzi raccomandati o vincolanti nei vari Stati membri della CEE presentano una notevole importanza nella valutazione da parte della Commissione dell'incidenza economica di un presunto divieto di esportazione del tipo che la Commissione riteneva fosse stato imposto da National Panasonic (UK) Ltd. Se la Commissione si fosse limitata ad accettare la risposta fornita da NPB, essa avrebbe avuto un'impressione del tutto errata di un aspetto importante della struttura dei prezzi di vendita dei prodotti Technics nella CEE. Questa impressione errata potrebbe fuorviare pericolosamente la valutazione della Commissione sugli effetti e addirittura sull'esistenza stessa di un presunto divieto di esportazione. Quando ha formulato la propria risposta, NPB ha potuto beneficiare dell'assistenza di consulenti giuridici per cui è da escludere l'eventualità di equivoci.

23. Per questi motivi la Commissione ha deciso pertanto di infliggere un'ammenda a NPB. In considerazione delle circostanze esposte più sopra, l'importo di detta ammenda è fissato a 5 000 ECU,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Dichiarando nella lettera del 30 giugno 1981 di non aver mai raccomandato prezzi al dettaglio, la SA National Panasonic (Belgium) NV ha fornito intenzionalmente informazioni inesatte in risposta alla relativa richiesta di informazioni formulata a norma dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento n. 17.

Articolo 2

Alla SA National Panasonic (Belgium) NV viene inflitta un'ammenda di 5 000 (cinquemila) ECU pari a 208 646 (duecentoottomilaseicentoquarantasei) franchi belgi.

L'ammenda dev'essere versata sul conto della Commissione delle Comunità europee n. 310-0231000-32 della Banque Bruxelles Lambert, Bruxelles, entro tre mesi a decorrere dalla data della notifica della presente decisione.

Articolo 3

SA National Panasonic (Belgium) NV, Stationstraat 26, B-1720 Groot Bijgaarden, Belgio, è destinataria della presente decisione.

La presente decisione costituisce titolo esecutivo a norma dell'articolo 192 del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

Fatto a Bruxelles, l'11 dicembre 1981.

Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Membro della Commissione